

Procedura civile, LEF & DIP

Decisione del Tribunale Federale 4A.119/2007, 9 ottobre 2007 - (DTF 134 III 16)

Avv. Ivan Paparelli

Lic. jur. Pamela Gianinazzi

A. Fattispecie in breve

1. Nel corso dell'anno 2005, A e B, domiciliati nel Canton Svitto e proprietari di un immobile nel Canton Grigioni, incaricarono l'architetto Y di procedere con lavori di ristrutturazione.

A seguito del mandato conferitogli, Y effettuò diverse prestazioni in favore di A e B e, all'inizio del mese di novembre 2005, fece svolgere da varie imprese di costruzione interventi sull'immobile.

Il 13 novembre 2005, A e B chiesero ad Y di cessare l'attività e, con scritto 20 gennaio 2006, dichiararono concluso il rapporto contrattuale con l'architetto; questi, in data 31 gennaio 2006, emise quindi la nota per onorario e spese.

2. A seguito del mancato pagamento della succitata nota, Y inoltrò, presso il Tribunale distrettuale di Albula (Grigioni), foro del luogo di situazione dell'immobile, un'azione creditoria.

A e B contestarono immediatamente la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria grigionese a vantaggio di quella svizzera.

Il Tribunale di prima istanza, con decisione 2 novembre 2006, respinse detta eccezione processuale e confermò la propria competenza, sostenendo che la pretesa oggetto della vertenza denotasse una connessione sufficientemente intensa con l'immobile.

3. Tale decisione fu in seguito confermata dal Tribunale cantonale grigionese, il quale ritenne che la competenza al luogo di situazione dell'immobile fosse data.

A sostegno di tale determinazione addusse la circostanza per cui la prestazione di Y non si era limitata all'attività di mera progettazione, bensì, riferendosi a lavori di risanamento di un edificio esistente, aveva parimenti comportato un confronto e un legame concreti con l'immobile.

4. Con sentenza del 9 ottobre 2007 (DTF 134 III 16), il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dai convenuti contro la decisione del Tribunale cantonale grigionese, stabilendo la competenza esclusiva del Giudice del domicilio dei convenuti.

B. Posizione espressa dal Tribunale federale

5. Il Tribunale federale ricorda innanzitutto come l'art. 19 cpv. 1 LForo stabilisca che il Giudice del luogo in cui il fondo è, o dovrebbe essere, intavolato nel registro fondiario è competente non solo per le azioni reali e le azioni contro la comunione dei proprietari per piani, bensì anche per le altre azioni inerenti il fondo(1).

6. Nel contempo evidenzia come controversa sia tuttavia la questione a sapere quando un'azione giudiziaria di natura contrattuale possa essere considerata "azione inerente al fondo", in particolare quale tipo e intensità di connessione con il fondo sia richiesta ad un'azione obbligatoria, affinché trovi giustificazione l'applicazione dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo(2).

7. Dall'analisi del tenore letterario di tale norma, nonostante vengano elencate a fini esemplificativi tra le azioni obbligatorie anche quelle volte al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimento di diritti reali limitati su fondi, a mente del Tribunale federale non appare possibile giungere a conclusione certa(3).

Il Tribunale federale è dell'opinione che neppure il Messaggio del Consiglio federale sulla Legge sul foro del 18.11.1998(4) ("Messaggio") sia al proposito sufficientemente chiaro e quindi d'ausilio a fini interpretativi(5).

8. L'Alta Corte federale, nell'ambito dell'interpretazione effettuata in applicazione del cosiddetto "pragmatischer Methodenpluralismus", in verità avuto essenzialmente riguardo al criterio sistematico,

giunge alla conclusione che le pretese sollevate in giudizio, al fine di poter giustificare la competenza del Giudice del luogo di situazione dell'immobile giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo, debbano necessariamente ravvisare connotazioni e soprattutto effetti di natura reale.

Tale convinzione sarebbe sorretta dall'evidenza per cui suddetta norma avrebbe trovato collocazione in seno alla Sezione 4. del Capitolo 3. della LForo, disciplinante appunto i diritti reali.

A ulteriore sostegno di tale posizione il Tribunale federale rammenta come gli esempi medesimi contemplati nella suddetta norma riguardino azioni "volte al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimento di diritti reali limitati su fondi", ovvero azioni con connotazione reale e quindi in grado di cagionare una modifica in seno al registro fondiario(6).

Il Tribunale federale asserisce infine trattarsi di una soluzione necessaria ai fini della tutela del principio della sicurezza del diritto ("Rechtssicherheit"). A giudizio dello stesso, il cittadino in veste di attore giudiziario deve poter essere posto nella condizione di determinare con certezza e sulla base di criteri normativi oggettivi innanzi a quale Giudice rivolgere le proprie richieste, ciò senza che si renda necessario procedere con verifiche puntuali, caso per caso, circa il livello di intensità della connessione tra azione e fondo(7).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale Federale conclude dunque che nei rapporti cantonali e intercantonali, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo, per poter intentare un'azione al luogo di situazione dell'immobile è necessario che la pretesa portata in giudizio contempli quantomeno accezioni ed effetti reali.

Ciò appare il caso allorché la decisione resa sulla base del petitum, ancorché la richiesta denoti carattere obbligatorio o contrattuale, sia passibile di influenzare la connotazione di diritti reali e quindi di modificare il tenore dell'iscrizione a registro fondiario(8).

Da quanto esposto, limitandosi nella fattispecie Y a richiedere la remunerazione per l'attività fornita in base al contratto, non ravvisandosi alcuna connessione o effetto di natura reale, tanto meno in punto al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimento di diritti reali limitati, ne consegue l'impossibilità per lo stesso di richiamarsi al foro speciale del luogo di situazione dell'immobile(9).

C. Annotazioni e spunti di riflessione

10. Il Tribunale federale legittima la propria posizione essenzialmente sulla base di una rigida e formale applicazione del principio dell'interpretazione sistematica della legge (art. 19 LForo, Sezione 4: Diritti reali), ed in palese ed espresso contrasto con il Messaggio incentrato sul cosiddetto "Kriterium der Intensität" (intensità di connessione tra il fondo e la vertenza), se non persino con i criteri di interpretazione grammaticale e teleologica.

11. In effetti, il Messaggio indica chiaramente che per quanto concerne l'art. 19 cpv. 1 LForo "la lettera c. introduce un'innovazione per le azioni meramente obbligatorie (azioni da contratto) come (in particolare) quelle volte al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimento di diritti reali limitati su fondi. Secondo il diritto vigente, queste azioni non possono essere proposte al Giudice del luogo di situazione della cosa bensì soltanto al domicilio del convenuto (art. 59 v.CS). In futuro sarà tuttavia competente anche il Giudice del luogo di situazione."(10).

Il Messaggio offre anche una chiara spiegazione del perché si sia scelto di collocare tale norma nella Sezione 4 della legge, parte dedicata ai diritti reali: "Dal profilo della sistematica, la competenza ratione loci per queste azioni meramente obbligatorie andrebbe disciplinata nella Sezione 5, dedicata alle azioni da contratto. Considerato il nesso esistente tra tali azioni e i diritti reali, è tuttavia opportuno includere siffatto foro nella Sezione 4 (Diritti reali)."(11).

Il Consiglio federale indica poi che "la nuova regolamentazione corrisponde ad una moderna tendenza del diritto processuale inaugurata nelle legislazioni cantonali e confermata in seguito dalle norme di competenza più recenti del diritto federale. Occorre tuttavia che l'azione denoti un nesso di una certa intensità con il fondo; un tenue legame materiale non basterebbe."(12).

12. Dal canto suo la dottrina in materia non sembra fornire impulsi decisivi ai fini della determinazione e delimitazione del concetto di sufficiente legame tra azione e fondo, ribadendo comunque come tale criterio, già considerato determinante in seno al Messaggio, possa e debba essere l'unico decisivo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo.

La dottrina tende a ritenere tuttavia non pertinenti interpretazioni o distinzioni incentrate sulla qualifica o la natura del contratto alla base del rapporto contrattuale tra le parti rispettivamente sulla qualità del convenuto (proprietario o possessore) (13).

Nei testi di riferimento in materia(14) sono in ogni caso generalmente disponibili elenchi, in parte non dettagliati e non esaustivi, di fattispecie e azioni legali connesse che denoterebbero il richiesto nesso di

intensità con il fondo.

Significativo appare quindi osservare come la dottrina maggioritaria⁽¹⁵⁾ enumeri tra le azioni ritenute conformi ai requisiti dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LForo non soltanto quelle volte a causare dei mutamenti a registro fondiario, ovvero cagionanti effetti reali come richiesto dal Tribunale federale, bensì pure azioni con risvolti unicamente obbligatori, quali quelle per risarcimento danni derivanti da una compravendita immobiliare. In questo senso, tale dottrina si distanzia dunque chiaramente dalle conclusioni a cui giunge il Tribunale federale.

13. Riallacciandosi all'esigenza di tutela della sicurezza del diritto ostentata dal Tribunale federale, si ritiene opportuno chiedersi se la codificazione di criteri oggettivi appaia nel caso concreto in grado di garantire risultati equi e praticabili, rispettivamente, in generale, se eccessive tendenze al "normativismo" siano compatibili con i principi di cui agli art. 1 CCS cpv. 2⁽¹⁶⁾ e dell'art. 4 CCS⁽¹⁷⁾.

Del resto il Tribunale federale medesimo già fa ampio uso nei più disparati campi del diritto del potere normativo e di apprezzamento che puntualmente la legge concede al Giudice.

14. Concretamente, si osserva che qualora si applicasse la nuova prassi istituita del Tribunale federale, una persona domiciliata in Ticino che ha acquistato un immobile sito a Lugano di proprietà di un confederato zurighese, palesandosi in seguito difetti allo stabile e intendendo procedere con richiesta in risarcimento del danno, si vedrebbe costretto, in assenza di una clausola attributiva di competenza a favore del Giudice ticinese al foro rei sitae, ad agire in giudizio al foro del convenuto, ovvero a Zurigo.

Nel contempo il Giudice di Zurigo sarà chiamato ad avviare un'istruttoria a marcato, se non esclusivo, carattere "rogatorio", con eventuali sopralluoghi, perizie e audizioni testimoniali da tenersi a cura del Giudice rogato ticinese, salvo alla fine essere chiamato a decidere da "quasi spettatore", sulla base delle tavole processuali puntualmente tradotte dall'italiano al tedesco.

Tale soluzione appare già a prima vista tutt'altro che logica e pratica e neppure sembra potersi conciliare con i principi della celerità ed economia della giustizia.

Nel contempo l'opzione scelta dal Tribunale federale condurrebbe ad inammissibili e ingiustificate diversità di trattamento.

Così, per fare un esempio, l'acquirente ticinese che intendesse o potesse prevalersi esclusivamente del diritto al minor valore dell'immobile (azione estimatoria)⁽¹⁸⁾ risulterebbe svantaggiato notevolmente nei confronti di colui che per contro intendesse e potesse richiedere la risoluzione contrattuale (azione redibitoria)⁽¹⁹⁾ e quindi, alla luce della recente decisione resa dal Tribunale federale, legittimato ad intentare azione al luogo di situazione dell'immobile, innanzi al Giudice ticinese.

Neppure occorre dimenticare che l'art. 205 cpv. 2 CO permette al Giudice di concedere il risarcimento del danno (minor valore) invece della risoluzione contrattuale, qualora la stessa fosse reputata non giustificata⁽²⁰⁾.

In ogni caso, l'acquirente ticinese, al fine di evitare di doversi rivolgere al Giudice zurighese e risparmiarsi quindi le complicazioni e i maggiori costi inevitabilmente connessi, sarà comunque indotto a chiedere strumentalmente in giudizio la risoluzione del contratto, pur sapendo di poter aspirare unicamente al risarcimento del danno.

In tale ottica e contesto, tale prassi appare dunque destinata a creare confusione e dare adito a tentativi di strategia e speculazione processuale.

15. Infine, de lege ferenda, in vista dell'unificazione a livello federale della procedura civile, si osserva come il Messaggio del Consiglio Federale relativo al progetto per un nuovo codice di diritto processuale svizzero⁽²¹⁾ ammetta la competenza del Giudice di situazione del fondo giusta l'art. 28 del Disegno di legge⁽²²⁾ in relazione a quelle "azioni che si riferiscono a diritti su fondi (p. es. trasferimento della proprietà, conferimento di servitù, annotazione di diritti personali)". Anche in regime di tale disciplina non sarà quindi sufficiente l'esistenza di un mero nesso di fatto dell'azione con il fondo⁽²³⁾.

Tuttavia, per quanto attiene alle azioni da contratti, non sarà più competente soltanto il Giudice del domicilio del convenuto, bensì, a titolo alternativo, quello del luogo di adempimento della prestazione ritenuta caratteristica (art. 30 del Disegno di legge)⁽²⁴⁾.

Se tale disposizione dovesse entrare in vigore in questa forma, perlomeno allorquando l'esecuzione della prestazione caratteristica è prevista al luogo di situazione dell'immobile, la stessa fungerebbe da fattore correttivo.

16. Considerati gli insoddisfacenti risvolti pratici della nuova prassi istaurata dal Tribunale federale, ritenute le incertezze connesse ai tempi necessari per l'entrata in vigore del Codice di procedura civile unificato rispettivamente in punto alla disciplina che verrà adottata in seno allo stesso, si ritiene che una risoluzione del problema non possa prescindere da un ripensamento da parte del Tribunale

federale. A tale fine, saranno senz'altro d'ausilio le considerazioni critiche della dottrina e la prassi delle Autorità giudiziarie cantonali.

Note

- (1) DTF 134 III 16, cons. 2 (cfr. anche art. 19 cpv. 1 lett. a-c LForo).
- (2) DTF 134 III 16, cons. 2.
- (3) DTF 134 III 16, cons. 3.1.
- (4) Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo), del 18 novembre 1998, FF 1999 pagg. 2427-2492.
- (5) DTF 134 III 16, cons. 3.2.
- (6) DTF 134 III 16, cons. 3.4.
- (7) DTF 134 III 16, cons. 3.6.
- (8) DTF 134 III 16, cons. 3.6: "Klagen aus Vertrag müssen einen dinglichen Bezug aufweisen, wie sich aus der systematischen Stellung der Gerichtsstandsnorm ergibt. Dieser Bezug kann insbesondere darin bestehen, dass der Entscheid über den strittigen Anspruch zu einer Grundbuchänderung führen kann, wie dies für die ausdrücklich erwähnten Klagen auf Übertragung von Grundstücken zutrifft. Für rein obligatorische Forderungen, die keinen dinglichen Bezug aufweisen und insbesondere nicht zu einer Änderung des Grundbuchs führen können, steht der Wahlgerichtsstand am Ort des Grundbuchs auch dann nicht zur Verfügung, wenn irgendwelche Leistungen im Zusammenhang mit dem Grundstück umstritten sind."
- (9) DTF 134 III 16, cons. 3.8: "Im vorliegenden Fall hat der Kläger einen rein vertraglichen Anspruch gegen die Eigentümer des Grundstücks eingeklagt, auf das sich die Architekturleistungen beziehen, deren Vergütung er verlangt. Ein dinglicher Bezug der eingeklagten Forderung zum Grundstück ist nicht ersichtlich. Dem Kläger steht nach seinen Vorbringen ausschliesslich gestützt auf die vertragliche Vereinbarung mit den Beklagten eine Forderung für erbrachte Leistungen zu. Dass diese Leistungen mit einem Grundstück einen Zusammenhang aufweisen, dessen Eigentümer die Beklagten sind, begründet den Wahlgerichtsstand nach Art. 19 Abs. 1 lit. c. GestG nicht."
- (10) Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo), del 18 novembre 1998, FF 1999 pag. 2454.
- (11) Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo), del 18 novembre 1998, FF 1999 pag. 2454.
- (12) Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo), del 18 novembre 1998, FF 1999 pagg. 2454-2455.
- (13) Cfr. DONZALLAZ, "Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile", ad art. 19 LForo, n. 28, 36-38, 40-42; MÜLLER / WIRTH, "Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen", ad. Art. 19 LForo, n. 31.
- (14) Cfr. VON WERDT, "Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen", ad art. 19 LForo, n. 33 ss.; DONZALLAZ, "Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile", ad art. 19 LForo, n. 26: "Les actions en dommages et intérêts pour mauvaise exécution ou inexécution du contrat, celles en annulation ou en constatation de la nullité du contrat et en restitution de l'objet cédé, toutes de nature obligationnelle et limitées jusqu'alors par la portée de l'art. 59 aCst. Féd., pourront être intentées au for de l'art. 19 LFors. Seront aussi concernées par cette norme les actions en dommages et intérêts pour trouble de la possession, en remise en état des lieux, en dommages et intérêts fondée sur les art. 58 et 59 CO ainsi que 679 CC, en annotation d'une restriction au droit de disposer également à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 59 aCst. féd."; MÜLLER / WIRTH, "Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen", ad. Art. 19 LForo, n. 32: "Naheliegenderweise fallen obligatorische Klagen aus einem Grundstückkaufvertrag unter art. 19 Abs. 1 lit. c. GestG, so die Klage auf Schadenersatz wegen Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrags oder Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder Ungültigkeit des Vertrags und auf Rückforderung der daraus erbrachten Leistung. Auch der Gerichtsstand für Klagen, die im Zusammenhang mit Arbeiten auf einem Grundstück oder an einem Haus stehen, richtet sich nach art. 19 Abs. 1 lit. c GestG".
- (15) Cfr. nota n. 14.
- (16) Art. 1 cpv. 2 CCS: "Nei casi non previsti dalla legge il Giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore."
- (17) Art. 4 CCS: "Il Giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi."
- (18) Art. 205 cpv. 1 CO.
- (19) Art. 205 cpv. 1 CO.
- (20) Art. 205 cpv. 2 CO: "Quando sia chiesta la risoluzione e il Giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l'indennità pel minor valore della cosa."
- (21) Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, del 28 giugno 2006, FF 2006, pagg. 6593-6784.
- (22) Disegno di legge, Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), FF 2006, pag. 6791: "Art. 28 Fondi
1 Il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario è competente per:
(a) le azioni reali;

(b) le azioni contro la comunione dei proprietari per piani;

(c) le azioni di costituzione di diritti di pegno legali.

2 Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.

(...).".

(23) Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6636.

(24) Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6637-6638; Disegno di legge, Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), FF 2006, pag. 6791:

"Art. 30 Principio

Per le azioni derivanti da contratti è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev'essere eseguita la prestazione caratteristica."

Autore

Red.

[Versione stampabile](#) [Versione PDF](#)

[Chiudi](#)